



Richiesta copertura/esenzione assicurativa INAIL per Attività Formative Complementari di supporto alla didattica per soggetti non obbligati al rilascio di fattura

a.a. _____ Dipartimento di _____

Cognome e nome _____

Attività Formativa Complementare di _____

_____ connessa all'insegnamento di _____

L'incarico comporta lo svolgimento di attività rientranti tra quelle previste nell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

SI NO

se SI

Indicare le attività svolte individuandole tra quelle descritte nel citato art. 1 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (compreso l'utilizzo non saltuario nell'ambito dell'incarico di apparecchiature informatiche o elettriche):

e **barrare** nell'allegata "*Tabella delle sostanze, materie e degli elementi impiegati nelle lavorazioni*" il numero che individua le eventuali sostanze utilizzate.

Trieste,

FIRMA

.....

VISTO DI CONFERMA:

Il Direttore del Dipartimento

.....



1. Piombo, leghe e suoi composti inorganici	46. Fluoro e composti inorganici	91. Derivati (alogenati, nitrici, solforici e fosforiti) dei fenoli, tiofenoli, naftoli ed omologhi
2. Composti inorganici del piombo	47. Cloro e composti inorganici	92. Cloruro di vinile monomero
3. Mercurio, amalgami e composti organici	48. Bromo e composti inorganici	93. Altri derivati alogenati degli idrocarburi
4. Composti organici del mercurio	49. Iodio e composti inorganici	94. Chetoni e derivati alogenati
5. Fosforo e suoi composti inorganici	50. Acido nitrico e suoi sali	95. Eteri e derivati alogenati
6. Composti organici del fosforo	51. Ossidi di azoto	96. Epossidi e derivati alogenati
7. Arsenico, leghe e composti inorganici	52. Ammoniaca	97. Esteri e derivati alogenati
8. Composti organici dell'arsenico	53. Anidride solforosa	98. Aldeidi e derivati
9. Cromo e composti del cromo bivalente e Trivalente	54. Acido solforico e suoi sali	99. Acidi organici e derivati alogenati
10. Composti del cromo esavalente	55. Idrogeno solforato	100. Tioacidi e derivati alogenati
11. Composti organici del cromo	56. Acido carbammico, tiocarbammico, carbammate tiocarbammate	101. Anidridi e derivati alogenati
12. Berillo, leghe e composti	57. Solfori di calcio	102. Catrame, bitume, pece nerofumo, loro miscele e formulati
13. Cadmio, leghe e composti	58. Solfori di bario	103. Fluidi lubrificanti e fluidi usati nei servomeccanismi
14. Vanadio, leghe e composti	59. Solfori di sodio	104. Benzene e gasoli
15. Nichel, leghe e composti inorganici	60. Ozono	105. Solventi industriali
16. Nichel tetracarbonile	61. Ozonuri e perossidi	106. Care
17. Manganese, leghe e composti	62. Acido cianidrico	107. Resine naturali
18. Tallio, leghe e composti	63. Cianuri	108. Resine artificiali e sintetiche
19. Antimonio, leghe e composti	64. Composti del cianogeno	109. Elastomeri
20. Osmio, leghe e composti	65. Acido isocianico ed isocianati	110. Olii essenziali
21. Selenio, leghe e composti	66. Alcoli e derivati	111. Vernici e pitture
22. Rame, leghe e composti	67. Glicoli e derivati	112. Alkali caustici
23. Stagno, leghe e composti inorganici	68. Ossidi di carbonio	113. Detersivi
24. Composti organici dello stagno	69. Cloruro di carbonio	114. Antibiotici
25. Zinco, leghe e composti inorganici	70. Solfuro di carbonio	115. Altri farmaci
26. Composti organici dello zinco	71. Idrocarburi alifatici saturi	116. Disinfettanti
27. Alluminio (polveri e fumi)	72. Idrocarburi alifatici non saturi	117. Enzimi
28. Composti dell'alluminio	73. Idrocarburi aliciclici	118. Preparati microbiologici
29. Ferro, leghe e composti	74. Idrocarburi aromatici mononucleari	119. Materiali biologici
30. Biossido di titanio	75. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	120. Fibre vegetali ed animali
31. Elementi e materiali fissili e radioattivi	76. Nitroderivati degli idrocarburi alifatici	121. Legni e materiali composti a base di legno
32. Metalli duri (carburi essenzialmente di tungsteno legati con cobalto)	77. Esteri dell'acido nitrico	122. Polveri di cereali e farine
33. Argento, leghe e composti	78. Chinoni, idrochinoni e derivati	123. Pellicce, piume unghie, corno ed altre sostanze di derivazione animale
34. Cobalto, leghe e composti	79. Fenoli ed analoghi	124. Conchiglie, coralli e madreperle
35. Molibdeno, leghe e composti	80. Tiofenoli ed analoghi	125. Cemento e calce
36. Magnesio, leghe e composti	81. Naftoli ed analoghi	126. Silicati
37. Boro e composti	82. Amine alifatiche primarie e derivati	127. Silice libera cristallina: quarzo ed altre forme
38. Platino, leghe e composti	83. Amine alifatiche secondarie e derivati	128. Silice amorfa
39. Zirconio, leghe e composti	84. Amine alifatiche terziarie e derivati	129. Asbesto
40. Idrogeno	85. Amine aromatiche primarie e derivati	130. Fibre minerali naturali ed artificiali
41. Ossigeno	86. Amine aromatiche secondarie e derivati	131. Calcarei
42. Elio	87. Amine aromatiche terziarie e derivati	132. Carbone e grafite
43. Argon	88. Idrazine aromatiche e loro derivati	133. Altre sostanze o materiali non menzionati
44. Neon	89. Derivati (alogenati, nitrici, solforici e fosforiti) degli idrocarburi aromatici mononucleari	
45. Azoto	90. Derivati (alogenati, nitrici, solforici e fosforiti) degli idrocarburi policiclici mononucleari	



D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1).

TITOLO I L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria
Capo I - Attività protette.

Art. 1

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando nono ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

1. di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di annaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2. di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3. di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4. di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5. di costruzione, manutenzione, riparazione ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6. di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7. di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8. per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9. per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10. di carico o scarico;
11. della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del *R.D.L. 20 agosto 1923, n° 2207*, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella *L. 31 gennaio 1926, n° 753*;
12. della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della viticoltura, della ostricoltura;
13. di produzione, trattamento impiego o trasporto di sostanze o prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125° C e, in ogni caso, i petroli graggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14. di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15. degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16. delle concerie;
17. delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18. delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19. di produzione del cemento, delle calce, del gesso e dei laterizi;
20. di costruzione, demolizione, riparazione navi o natanti, nonché operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21. dei pubblici macelli o delle macellerie;
22. per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
23. per il servizio di salvataggio;
24. per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25. per il servizio di nettezza urbana;
26. per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi lavori nei giardini zoologici e acquari;
27. per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi divertimento, escluse le persone addette ai servi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28. per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n° 5) dell'art. 4.

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate come addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale. Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari. L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto.